

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SOGGETTI A CUI AFFIDARE INADOZIONE LE AREE VERDI PUBBLICHE

Con il presente avviso pubblico, vista la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 19.05.2025 ad oggetto *“Selezione di sponsor a cui affidare la manutenzione e la riqualificazione di aree verdi di proprietà comunale - Indirizzi.”* il Comune di San Vito Chietino intende attivarsi con procedura ad evidenza pubblica, per la ricerca di soggetti esterni all’Amministrazione Comunale, pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche, comprese le associazioni, amministrazioni di condominio, enti, singoli cittadini) anche in forma associata, che intendano adottare una o più aree verdi pubbliche al fine di effettuare la necessaria manutenzione, ai sensi:

- dell'art. 201 del D. Lgs. 36/2023 in particolare riferimento al valore sociale nel coinvolgimento dei cittadini in azioni di manutenzione ed abbellimento di aree verdi;
- dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- dell'art. 28, comma 2 lett. a) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- dell'art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Il presente avviso non ha carattere vincolante per l’Amministrazione, ma è destinato a disciplinare la disponibilità dei soggetti pubblici e privati che si offrono per svolgere gratuitamente attività di cura del verde pubblico.

Articolo 1 - OGGETTO E DURATA DELLA “SPONSORIZZAZIONE”

In località Marina sono presenti aiule e piante, come meglio specificate successivamente, per le quali l’Amministrazione Comunale intende avvalersi di forme di “SPONSORIZZAZIONE” per il miglioramento della qualità del decoro urbano e, in particolare, per la progettazione, creazione e gestione di verde pubblico dell’area all’interno di tali aree verdi, mediante la realizzazione ed installazione di installazioni artistiche e di servizi di informazioni da remoto per la cittadinanza atti ad elevare a *marker urbano* lo status di tale dissuasore stradale;

Rappresenta titolo migliorativo essenziale nella fase di progettazione degli interventi sopracitati, la realizzazione di un impianto di illuminazione a basso impatto energetico ed architettonico, che leghi l’essenzialità del servizio illuminotecnico e la creazione di un effetto artistico caratterizzante degli spazi dati in concessione.

L’atto convenzionale di “SPONSORIZZAZIONE”, ha durata massima di 5 anni, a decorrere dalla stipula dell’atto medesimo.

L’area oggetto di tale sponsorizzazione mantiene la funzione ad uso pubblico ed i potenziali interessati possono avanzare specifica richiesta per la sua “sponsorizzazione”.

Articolo 2 – AREE MESSE A DISPOSIZIONE DALL’ENTE

- Aiule Lungomare di Gualdo:



- Palme lungomare di Gualdo



Articolo 3 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare alla procedura pubblica di selezione delle manifestazioni d'interesse alla sponsorizzazione tutti i soggetti privati e pubblici, enti ed associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023;

- Privati;
- Imprese e Società costituite in qualunque forma;
- Ditte individuali;
- Cooperative Consorzi Associazioni – Circoli – Comitati;
- Operatori commerciali Organizzazioni di volontariato;
- Istituti di credito;
- Associazioni sportive dilettantistiche.

Ogni manifestazione d'interesse alla sponsorizzazione può essere presentata anche congiuntamente da più soggetti, nel massimo di due. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non accettare proposte di sponsorizzazione da parte di soggetti che svolgano attività configgenti con le linee di attività della Pubblica Amministrazione, che costituiscano pregiudizio o danno all'immagine e alle iniziative dell'Ente o che creino conflitto di interessi fra l'attività pubblica e privata.

E' espressamente esclusa la partecipazione di soggetti che si siano resi responsabili di violazioni a qualsiasi titolo accertate nei confronti delle disposizioni di cui al titolo II del Codice della Strada e relativo regolamento.

Articolo 4 - VANTAGGI DEI SOGGETTI CHE SPONSORIZZARANNO

I soggetti pubblici o privati che eseguiranno, a proprie cure e spese, interventi di riqualificazione mediante installazioni e/o manutenzione delle aree loro assegnate in sponsorizzazione otterranno in cambio, oltre ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente, il necessario ritorno di immagine, come meglio precisato nel successivo articolo.

Articolo 5 - IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale, a seconda dell'intervento proposto, concorderà uno o più dei seguenti punti:

- a) concederà l'utilizzo dello spazio nelle aree verdi, per l'apposizione di cartelli che promuovano l'intervento e l'attività svolta dallo sponsor con le condizioni specificate successivamente;
- b) consentirà allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua sponsorizzazione tramite i mezzi di comunicazione;
- c) riporterà in termini di assoluta evidenza, nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa, il nome del soggetto sponsor;

Articolo 6 - IMPEGNI DELLO SPONSOR DELLE AREE VERDI

Il corrispettivo a carico dello sponsor per la veicolazione pubblicitaria del proprio nome/marchio/logo consiste nella realizzazione, a propria cura e spese, degli interventi di **manutenzione delle specifiche aree pubbliche, come meglio specificato nell'articolo 8 del presente avviso**, ad egli assegnate, per tutta la durata della sponsorizzazione, con la conseguente assunzione delle responsabilità per danni a cose e/o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione dell'area consegnata.

I costi relativi all'eventuale installazione dell'impianto di irrigazione e/o elettrico sono a carico dello sponsor, assieme agli eventuali consumi.

Articolo 7 - TIPO DI RAPPORTO DA DEFINIRSI E SUE PECULIARITA'

Il rapporto tra l'Amministrazione Comunale e lo sponsor è disciplinato da appositi atti di sponsorizzazione, il valore unitario dei quali è determinato in relazione al valore inerente la sponsorizzazione proposta da computo metrico estimativo.

La manifestazione d'interesse può essere presentata, congiuntamente, da più soggetti privati, nel massimo di 2 (DUE);

L'atto di sponsorizzazione scade al termine del periodo stabilito nell'atto medesimo. L'atto di sponsorizzazione ha durata di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla stipula dell'atto.

In merito al suo eventuale rinnovo si precisa che è ammesso alla scadenza il rinnovo dell'affidamento e ciò sulla base di apposita richiesta che dovrà essere fatta dal soggetto affidatario interessato

almeno due mesi prima della scadenza prevista: l'Amministrazione comunale può a suo insindacabile giudizio concederla o negarla.

L'Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà, di non accettare proposte di sponsorizzazione da parte di soggetti che svolgano attività particolari, confliggenti con le linee di attività istituzionale della pubblica amministrazione, che costituiscano pregiudizio o danno all'immagine ed alle iniziative dell'ente o che creino conflitto di interessi fra l'attività pubblica o privata. Non sono prese in considerazione, inoltre, proposte pubblicitarie riguardanti propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o quant'altro che a giudizio insindacabile dell'Ente possa ritenersi inidoneo.

Le opere realizzate all'interno delle aree verdi, alla scadenza della sponsorizzazione, restano assunte al patrimonio dell'Ente Comunale, salvo altra comunicazione dell'Ente stesso.

Articolo 8 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO NELLE AREE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'ENTE;

Il Comune intende preservare la vocazione ad aree verdi delle zone individuate, pertanto progetti e opere dovranno essere in linea con la manutenzione della vocazione stessa.

Articolo 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

La proposta di "sponsorizzazione", formalizzata in carta semplice e redatta seguendo lo schema, predisposto dall'Amministrazione Comunale (allegato "C"), deve riportare:

- manifestazione d'interesse redatta secondo lo schema predisposto dall'Amministrazione Comunale, sottoscritta dal/i proponente/i o dal suo/i legale/i rappresentante/i, e corredata da copia fotostatica del documento di identità del/i sottoscrittore/i dell'istanza. Le dichiarazioni rese in tale manifestazione d'interesse ai sensi del DPR 445/2000 dovranno essere successivamente verificabili.
- individuazione della/e area/e verde/i oggetto della manifestazione d'interesse, ciascuna con indicazione dell'entità della "sponsorizzazione" proposta e della creazione di interventi di manutenzione;
- impegno a far eseguire gli interventi previsti in proprio (qualora in possesso dei requisiti necessari) o da ditte specializzate;
- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al richiamato all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023, nonché l'assenza di impedimenti di qualsiasi natura a stipulare atti di sponsorizzazione con pubbliche amministrazioni e l'assenza da parte del richiedente di violazioni a qualsiasi titolo accertate nei confronti delle disposizioni di cui al titolo II del Codice della Strada e relativo regolamento.

Alla manifestazione d'interesse per "sponsorizzazione" va allegato:

- 1) relazione tecnico illustrativa e progetto grafico che descrivano minuziosamente la proposta tecnica e di gestione. Detta relazione dovrà indicare, con grafici, eventuali fotorendering e disegni, gli interventi tipo proposti, i tempi di esecuzione, i materiali impiegati, gli eventuali impianti, l'elenco delle specie vegetazionali che si intende utilizzare e la quantificazione economica degli interventi stessi con computo metrico estimativo;
- 2) un cronoprogramma e la descrizione dei lavori da eseguirsi. Nel caso di messa in opera di installazioni artistiche, laddove le medesime richiedano un alloggiamento strutturale (fondazioni, ecc.), occorre produrre il calcolo strutturale a firma di un tecnico abilitato;

- 3) l'elaborazione di un piano di manutenzione del verde che rispecchi almeno le condizioni minime del programma manutentivo;
- 4) un bozzetto a colori del cartello/targa informativa del soggetto gestore;
- 5) una relazione inerente il settore di attività del soggetto interessato alla sponsorizzazione.

Per le aree in sponsorizzazione il periodo di manutenzione a carico del concessionario sarà identico a quello di durata della sponsorizzazione stessa.

Articolo 10 - METODO DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE

Le richieste di sponsorizzazione che perverranno a seguito della pubblicazione del presente avviso pubblico saranno valutate da un'apposita commissione tecnica, composta da tre componenti dipendenti dell'Amministrazione e nominata dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio e Tutela Ambientale, che ne farà parte in qualità di Presidente. In ragione del fatto che la manifestazione d'interesse potrà prevedere la messa in opera di installazioni artistiche, la Commissione tecnica potrà essere integrata, in dette circostanze, dalla presenza di un soggetto esperto in tale materia.

La commissione disporrà l'affidamento a favore del candidato che abbia presentato l'offerta di sponsorizzazione di maggior valore qualitativo, da determinarsi mediante attribuzione di un punteggio **massimo di 100 punti**, secondo i seguenti criteri:

❖ Qualità complessiva del progetto dal punto di vista tecnico e ambientale max. punti 50.

Nel caso di richieste di sponsorizzazione finalizzate alla messa in opera di installazioni artistiche, il punteggio complessivo di max 50 punti verrà attribuito tenendo conto:

- delle caratteristiche tecniche ed estetiche dell'installazione max 15 punti;
- dell'inserimento nel contesto ambientale e culturale proposto max 10 punti
- dell'utilizzo di materiali naturali (legno, verde ecc.) max 10 punti;
- della natura autoctona delle specie arboree, della loro rusticità, ossia della capacità di adattarsi ad una svariata tipologia di situazioni non ideali per lo sviluppo delle specie vegetazionali e del loro basso livello di manutenzione max 15 punti;

Nel caso di richieste di sponsorizzazione finalizzate alla sola manutenzione del verde il punteggio complessivo di max 50 punti verrà attribuito tenendo di conto:

- della natura autoctona delle specie arboree **max 20 punti**;
- della loro rusticità, ossia della capacità di adattarsi ad una svariata tipologia di situazioni non ideali per lo sviluppo delle specie vegetazionali **max 15 punti**;
- del loro basso livello di manutenzione **max 15 punti**;

❖ Originalità della proposta max punti 50.

Il punteggio complessivo di **max 50 punti** verrà attribuito tenendo di conto:

- della tematizzazione o collegamento ad eventi o ricorrenze del Comune **max 10 punti**;
- della rappresentatività del soggetto proponente rispetto al territorio della costa dei trabocchi **max 5 punti**;
- Miglior piano di manutenzione del verde **max punti 25**;

- Minor tempo di realizzazione degli interventi **max punti 10**;

In caso di coincidenza dei punteggi assegnati, verrà privilegiata la soluzione più vantaggiosa per il Comune in termini di manutenzione successiva alla cessazione dell'affidamento.

Gli affidamenti avverranno mediante determinazione del Responsabile del Settore Assetto del Territorio e Tutela Ambientale sulla base dell'esito dei lavori della Commissione.

Articolo 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le richieste di sponsorizzazione devono essere inviate all'Ufficio Protocollo – C/o Settore Assetto del Territorio e Tutela Ambientale

- a mezzo PEC, all'indirizzo: protocollosanvitochietino@pec.it,
- consegnata a mano presso il Protocollo Generale del Comune di San Vito Chietino sito in Largo Altobelli,1, con rilascio di ricevuta da parte dell'ufficio comunale ricevente, in plico chiuso e sigillato.

Le richieste dovranno pervenire al protocollo comunale, con qualunque mezzo, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16.03.2026.

In caso di spedizione a mezzo PEC, farà fede la data risultante della PEC ricevuta dal Comune di San Vito Chietino.

Le richieste pervenute tardivamente o in assenza, totale o parziale, delle informazioni e/o della documentazione richiesta, saranno dichiarate inammissibili dalla Commissione Tecnica.

La manifestazione d'interesse, formalizzata in carta semplice, deve essere predisposta seguendo lo schema allegato e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente secondo le modalità previste dall'art. 21 del D.P.R. n. 445/2000, in quanto contenente dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.

A tal fine la richiesta deve essere accompagnata da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore.

Le richieste presentate non sono comunque vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 12 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Il Comune non è responsabile, in modo incondizionato, per i danni che l'opera o l'autore/proponente dovessero subire in conseguenza di furti, atti vandalici o danneggiamenti di qualsiasi tipo e dimensione, maltempo, eventi eccezionali, terremoti, cataclismi o catastrofi naturali.

Il Comune non risponde in alcun modo e ad alcun titolo della violazione di diritti di terzi che dalla realizzazione dell'opera o dall'installazione dovessero trarre pregiudizio.

Il Comune non è in alcun modo responsabile per i danni che dovessero derivare a terzi dall'installazione dell'opera; l'installazione dell'opera a regola d'arte è obbligo e onere del proponente, che ne assume piena, esclusiva e totale responsabilità stipulando apposita polizza di responsabilità civile, per una somma assicurata di euro 500.000,00.

Il Comune offre gratuitamente l'occupazione di suolo pubblico.

La progettazione della installazione, il trasporto in loco, il posizionamento, la rimozione e il trasporto altrove sono a carico esclusivo del proponente.

Non è ammessa l'installazione di opere che inneggino al nazi-fascismo o altra forma di totalitarismo, alla discriminazione, alla violenza, alla guerra o all'eversione né di sculture che offendano i valori fondanti della Costituzione Italiana.

Ogni comunicazione che il Comune dovesse inviare al proponente è validamente compiuta, a tutti gli effetti civili e penali, quando utilizza l'indirizzo da quest'ultimo indicato negli atti di proposta.

Articolo 13 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

A seguito della comunicazione relativa all'affidamento in sponsorizzazione delle aree verdi il soggetto affidatario deve consegnare, a pena di decadenza, entro i successivi 15 giorni, adeguata polizza assicurativa a garanzia del comune contro eventuali danni a cose o a terzi in conformità ai disposti di cui al precedente art. 10 del presente avviso, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.

Articolo 14 - INDICAZIONI GENERALI

A seguito della comunicazione relativa all'affidamento dell'area mediante "sponsorizzazione", il soggetto privato è tenuto ad effettuare la manutenzione prevista a partire dalla stipula del contratto.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione che non sia già contemplata nella richiesta di sponsorizzazione, dovrà essere sottoposta all'attenzione dell'Amministrazione comunale ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta da parte del Responsabile del servizio competente.

Articolo 15 - INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta al Settore Assetto del Territorio e Tutela Ambientale del Comune di San Vito Chietino - Tel. 0872.619150 – email: antonino.romagnoli@comunesanvitochietino.it

Articolo 16 - SANZIONI

Ogni opera effettuata in violazione del presente avviso e/o delle prescrizioni del Comune di San Vito Chietino comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i e l'incameramento dell'opera nel patrimonio disponibile del Comune.

Articolo 17 – RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si fa riferimento alle norme vigenti, con particolare riferimento al Codice Civile, il Codice della Strada e sua regolamento di attuazione.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE**
F.to Arch. Antonino Romagnoli